



Decreto Dirigenziale n. 116 del 29/05/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO E ACCORPAMENTO IN UN UNICO ATTO DEI DECRETI DI CONCESSIONE N. 10635 DEL 20.04.1971, N. 8938 DEL 29.03.1968, S.N. DEL 03.04.1962 E S.N. DEL 03.04.1962, RELATIVI A VARIE OPERE POSTE IN PROSSIMITA' DEL MURO SPONDALE DESTRO DEL TORRENTE REGINNA MAIOR IN MAIORI. RICHIEDENTE: GAETANO CONFALONE, AMM.RE UNICO DELLA CARTIERA CONFALONE S.P.A. PRAT. 7107/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- › che, con istanza pervenuta in data 02/01/2014 il sig. Gaetano Confalone, nato a Napoli il 31/10/1962 e residente a Maiori alla via Casale dei Cicerali n. 7, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Cartiera Confalone S.p.A. con sede legale in Maiori alla via San Pietro n. 147, P. IVA 00168510659 (successivamente indicato con ditta), ha chiesto il rinnovo delle concessioni rilasciate con: decreto n. 10635 del 20.04.1971 (ex prat. 1628/C), riferita alla costruzione di un capannone adiacente al torrente Reginna Maior (corpo di fabbrica più a sud); decreto n. 8938 del 29.03.1968 (ex prat. 757/C), rinnovato con decreto n. 6214 del 05.07.1984, riferito alla copertura dell'interstizio esistente tra il muro spondale in sinistra idraulica del torrente Reginna Maior ed uno dei capannoni centrali della Cartiera; decreto del 03.04.1962 (ex prat. 637/C) riferito alla costruzione di un padiglione in sinistra idraulica del torrente Reginna Maior (corpo di fabbrica più a nord); decreto del 03.04.1962 (ex prat. 462/C) riferito alla costruzione di un locale deposito a distanza ravvicinata dal torrente Reginna Maior (corpo di fabbrica centrale);
- › che nelle stessa istanza la ditta, nel precisare di non avere richiesto in precedenza il rinnovo avendo ritenuto che, trattandosi di opere a carattere definitivo, la temporaneità dei decreti fosse dovuta a mero errore nella stesura degli atti ha proposto che le stesse vengano unificate in un unico provvedimento a carattere permanente;
- › che, con nota n. 91344 del 07.02.14, nell'accogliere positivamente le proposte avanzate, la ditta è stata invitata a trasmettere la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, precisando che l'importo del canone, determinato in via provvisoria in € 620,00 (decorrenza 2001) è il risultato del prodotto del canone minimo ricognitorio (di € 124,00) per n. 5 concessioni, dovendosi aggiungere, alla concessioni già assentite, anche una percorrenza con tubi staffati lungo il muro spondale sinistro, rilevata nel corso degli accertamenti sopralluogo;
- › che le pratiche sono state unificate con il n. 7107/C;
- › che, con nota acquisita in data 22/05/14 n. 352146, la ditta ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa con allegata copia dei bonifici effettuati a favore della Tesoreria della Regione Campania di € 8.830,72 per conguaglio canoni di concessione anni 2001/2014, e di € 1240,00, pari a 2 annualità del canone base, per deposito cauzionale, mediante bonifici bancari intestati alla Tesoreria della Regione Campania;
- › che la ditta ha prodotto autocertificazione ai sensi dell'art. 67 del d. l.vo n.0159/2011;
- › che la ditta ha prodotto perizia asseverata dell'ing. Amalia Pisacane dalla quale si rileva che allo stato le opere di cui ai vari decreti già richiamati, sono conformi a quelle suo tempo autorizzate; il capannone più a sud, individuato con il n. 5 nella pianta allegata agli atti, è stato costruito in forza della concessione edilizia n. 427 del 26/05/1979, che fu rilasciata avendo accertato che lo stesso era posto ad una distanza maggiore di 10 metri dal margine catastale del torrente Reginna Maior. Successivamente, a protezione dell'area industriale esterna posta ad ovest del capannone n. 5 ed a ridosso del muro spondale, è stata realizzata una tettoia (indicata con il n. 6 sulla planimetria) di cui però è prevista la demolizione. Allo stato non esistono ulteriori volumi rientranti nella fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904;

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione, in particolare dalla relazione idraulica e di compatibilità, redatta dall'ing. Amalia Pisacane, si rileva che la presenza del complesso immobiliare della Cartiera Confalone in prossimità del torrente Reginna Maior è idraulicamente compatibile, risultando le sezioni trasversali del torrente adeguate al contenimento della portata liquida centennale con adeguato franco di sicurezza. La compatibilità per quanto attiene alle aree a rischio da colata, la compatibilità è prevista dall'art. 18 c. 2 delle norme di attuazione del PAI che consentono il proseguimento delle attività antropiche ed economiche presenti alla data di adozione del PAI. La Cartiera Confalone, nella sua consistenza immobiliare, risale agli anni tra il 1960 e il 1980, con l'utilizzo anche di alcuni volumi preesistenti;
- che non vi sono opere che in qualche modo possano interferire con il deflusso delle acque;
- che non si sono rilevati elementi ostativi al rinnovo della concessione;

- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904;
Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;
Vista la Legge n. 319 del 1976;
Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;
Visto l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;
Vista la L.R. n. 47 del 25.10.1978;
Vista la Legge n. 183/98;
Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
Vista la Delibera di G.R. n. 5784 del 28.11.2000;
Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G.R. n. 2075/2005;
Vista la Delibera di G.R. n. 31/2006;
Vista la L. R. n. 2 del 30.01.2008;
Vista la Delibera di G. R. n. 2119 del 31/12/2008;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 27/01/2012;
Vista la D.G.R.C. n. 24 del 14/02/2012;
Vista la L. R. n. 5 del 06/05/13;
Vista la L. R. n. 6 del 06/05/13;
Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/13;
Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 16 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento, giusto Ordine di Servizio n. 01 del 08/01/2014,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rinnovare alla Cartiera Confalone S.p.A., come sopra generalizzata, la concessione per il mantenimento di un capannone adiacente al torrente Reginna Maior (corpo di fabbrica più a sud); per la copertura dell'interstizio esistente tra il muro spondale in sinistra idraulica del torrente Reginna Maior ed uno dei capannoni centrali della Cartiera; per la costruzione di un padiglione in sinistra idraulica del torrente Reginna Maior (corpo di fabbrica più a nord) e per la costruzione di un locale deposito a distanza ravvicinata dal torrente Reginna Maior (corpo di fabbrica centrale) e di rilasciare la concessione per la percorrenza con tubazioni staffate lungo il muro spondale sinistro lato interno dell'opificio, il tutto secondo i grafici vistati che, agli atti di ufficio, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ed alle condizioni nel seguito riportate:

- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio in € 620,00 (riferito al 2001) oltre la maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, pari a € 954,92 con decorrenza 2014, sarà di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale, pari a due annualità del canone base, è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

- il pagamento del canone deve effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno – sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, ovvero mediante bonifico bancario, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- la ditta concessionaria è obbligata alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- la ditta concessionaria non dovrà porre in essere nessun intervento che in qualche modo possa interferire con il buon deflusso delle acque;
- la ditta concessionaria sarà l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o da carente manutenzione delle opere;
- la ditta concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche e sulle acque pubbliche ed in particolare al Regolamento n. 523/1904 che si intende integralmente trascritte;
- la concessione viene rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nel rispetto delle servitù prediali e demaniali;
- tutta la responsabilità connessa alla gestione e all'utilizzo delle opere rimarrà ad esclusivo carico della ditta concessionaria, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Regionale;
- la ditta concessionaria dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
- Il presente provvedimento potrà essere revocato, previa notifica all'interessato, per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523/1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte della U.O.D. Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi manutentivi cui è tenuto l'Ente Comune;
- In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, non spetterà nessun diritto di rimborso o risarcimento;
- La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere o modificare il presente provvedimento, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- eventuali ulteriori opere o modifiche a quanto autorizzato dovranno preventivamente essere autorizzate dallo scrivente Ufficio e dagli Enti a vario titolo competenti;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di autorizzazione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- il fabbricato non potrà essere oggetto di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d, art. 3) Capo I del Testo Unico dell'Edilizia aggiornato, né di sopraelevazione, né di cambio di destinazione d'uso che comporti un aumento del carico antropico;
- in caso di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione edilizia, i fabbricati dovranno essere posizionati a non meno di 10 metri dall'alveo attuale;
- la tettoia (indicata con il n. 6 sulla planimetria) dovrà essere rimossa;
- il concessionario dovrà provvedere a controllare periodicamente che sul fondo del torrente, per un tratto di 50 metri a monte e a valle della cartiera, non vi siano depositi e/o elementi che possano interferire con il libero deflusso delle acque; nel caso, dovrà provvedere alla rimozione e pulizia;

- eventuali lavori abusivi che dovessero essere realizzati nella fascia di rispetto di 10 metri dal muro spondale destro del corso d'acqua, non potranno essere condonati in nessun caso e potrebbero essere causa di decadenza della concessione con conseguente obbligo di demolizione;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Cartiera Confalone S.p.A. con sede legale in Maiori alla via San Pietro n. 147;
- l'Amministrazione Regionale resta sollevata per ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato all'impianto produttivo, alle strutture, alle giacenze alle opere accessorie, ai servizi, a cose e a persone in conseguenza di infiltrazioni di acqua proveniente dal torrente, o anche in conseguenza di lesioni o rotture del muro spondale stesso e per eventuali danni comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- la ditta concessionaria non potrà opporsi alla esecuzione di eventuali interventi al muro spondale e in genere, all'alveo, nel tratto interessante l'opificio, anche se per la loro realizzazione dovesse essere necessario occupare temporaneamente le aree di pertinenza dell'opificio, senza alcun indennizzo;
- la ditta concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione del tratto di muro spondale in sinistra idraulica, lungo tutto il tratto a confine con l'opificio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali; (53)
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; (55)
- Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Comune di Maiori.

Biagio Franza